COMUNE DI POMAROLO	COMUNE DI VILLA LAGARINA	COMUNE DI NOGAREDO
www.comune.pomarolo.tn.it	www.comune.villalagarina.tn.it	www.comune.nogaredo.tn.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio Appalti
Piazza S. Maria Assunta 9
38060 Villa Lagarina (TN)

Villa Lagarina, 27 luglio 2018
Prot. n.: L957- 4702- 27/07/2018 - P

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO D'AZIENDA DI "MALGA CIMANA", DESTINATA A BAR, RISTORANTE, AFFITTACAMERE, PROMOZIONE E VENDITA PRODOTTI TIPICI

OGGETTO:	in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 10 luglio 2018, il Comune di Villa Lagarina intende indire un'asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 per procedere all'affitto d'azienda della struttura denominata "Malga Cimana" destinata a bar, ristorante, affittacamere, promozione e vendita di prodotti tipici, ubicata in località Cimana dei Presani, identificata con la p.ed 277 C.C. Pedersano, per il quadriennio 2018-2022.

CODICE CIG: N. **ZCC2475746**

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI VILLA LAGARINA, PIAZZA S. MARIA ASSUNTA N. 9, 38060 VILLA LAGARINA (TN).

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DA STIPULARE: AFFITTO D'AZIENDA.

DURATA DEL CONTRATTO: 4 ANNI, RINNOVABILI.

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE 12.00 DEL GIORNO 31 AGOSTO 2018.

APERTURA DELLE BUSTE: DA DEFINIRE.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA APERTA DI CUI AGLI ARTT. 60 E 95 CO. 2 E 3 D.LGS. 50/2016 E ART. 19 L.P. 23/1990.

PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA: IL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE POSTO A BASE DI GARA, DOVUTO DAL CONCESSIONARIO, È PARI A EURO 3.000,00.= (OLTRE IVA DI LEGGE, SE DOVUTA).

VALORE DELL'APPALTO: L'IMPORTO ANNUO STIMATO È PARI AD EURO 3.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE, SE DOVUTA) CHE PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO CORRISPONDE A COMPLESSIVI EURO 12.000,00.= (OLTRE IVA DI LEGGE, SE DOVUTA).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: IL SERVIZIO SARÀ AGGIUDICATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016, VALUTABILE IN BASE AGLI ELEMENTI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA (MAX. PUNTI 65) ED ECONOMICA (MAX. PUNTI 35). NON SARANNO AMMESSE OFFERTE IN RIBASSO RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE DI GARA.

AVCPASS: NO

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 108 DD. 24/07/2018.

L'esercizio commerciale in questione rientra nelle tipologie di cui all'art. 2, c. 1 lettera a) n. 1 e lettera b) n. 1 della L.P. 9/2000 ossia: "esercizi per la somministrazione di pasti tradizionali e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia".

Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 6 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 è la dott.ssa Marianna Garniga, in sua assenza il Segretario Generale dott. Paolo Broseghini.

Considerato:

- che la documentazione di gara è allegata al presente bando;
- che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione a buste chiuse, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la presente,

SI RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 19 della L.P. 23/1990 che è indetta una gara a procedura aperta per l'affitto d'azienda della struttura denominata "Malga Cimana" da destinare a bar e ristorazione, promozione e vendita di prodotti tipici, affittacamere, ubicata in località Cimana dei Presani e identificata catastalmente dalla p.ed. 277 C.C. Pedersano.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

(a) Modulo di auto-dichiarazione, "Allegato A";

(b) Modulo di dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali, "Allegato B";

(c) Modulo di accettazione artt. 1341 e 1342 Codice civile, "Allegato C";

(d) Modulo offerta economica, "Allegato D";

(e) Schema del Contratto d'affitto d'azienda e relativi "Allegati E" (E-a: planimetrie dei locali; E-b: elenco arredi e attrezzature; E-c: periodo e apertura minimi; E-d: attestato di certificazione energetica), restituiti firmati in ogni foglio per accettazione;

(f) Certificazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio, "Allegato F" compilato e firmato dal legale rappresentante/procuratore/tecnico della ditta e dal tecnico del comune di Villa Lagarina.

L'offerta dovrà contenere tutti i documenti indicati sopra e dovrà essere presentata con le modalità indicate nei paragrafi successivi. Gli allegati A, B, C, E vanno inseriti nella busta relativa alla documentazione amministrativa, l'allegato D nella busta relativa all'offerta economica. Va altresì formata una proposta tecnica di gestione da rendere in carta libera e inserire in apposita busta relativa all'offerta tecnica, come meglio specificato nei prossimi paragrafi.

PREMESSA

Il Comune di Villa Lagarina, a seguito di quanto disposto nella deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 10 luglio 2018,

INTENDE

concedere a terzi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 19 della L.P. 23/1990, l'AFFITTO DELL'AZIENDA DENOMINATA "MALGA CIMANA" CON SERVIZIO BAR, RISTORANTE, AFFITTACAMERE, PROMOZIONE E VENDITA DI PRODOTTI TIPICI, ubicata in località Cimana dei Presani, per il periodo di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

1. COMPOSIZIONE DELL'AZIENDA

La struttura denominata "Malga Cimana" si compone dei seguenti spazi, come da planimetria di cui all'Allegato E-a, così come visti e valutati collegialmente, agibili e funzionanti.

1. BAR:
   1.1) a piano terra, area coperta di ca. 40 m^2 con bancone attrezzato;
   1.2) a piano terra, area all'aperto con tavoloni e panche in legno;
2. RISTORANTE
   2.1) a piano terra, sala da pranzo di ca. 154 m^2;
   2.2) a piano terra, locale cucina attrezzato di ca. 20 m^2;
3. AFFITTACAMERE
   3.1) a piano terra, n. 4 stanze di ca. 11,50 m^2 e n. 2 posti letto ciascuna, complete di bagno con doccia;
4. SPAZIO FAMILY
   4.1) a piano terra, area coperta di ca. 40 m^2;
5. SERVIZI IGIENICI
   5.1) a piano terra, n. 2 bagni, di cui uno anche per disabili, a servizio degli ospiti;
   5.2) a piano terra, n. 1 bagno completo di doccia, a servizio del personale;
6. MAGAZZINI
   6.1) a piano seminterrato, n. 1 locale stoccaggio e frigoriferi;
   6.2) a piano seminterrato, n. 1 locale cantina;
7. AREE TECNICHE
   7.1) a piano seminterrato, n. 1 locale lavanderia;
   7.2) a piano seminterrato, n. 1 locale quadri elettrici;
   7.3) a piano seminterrato, n. 1 locale accumulatori;
   7.4) a piano seminterrato, n. 1 locale centrale termica;
   7.5) a piano seminterrato, n. 1 locale per il generatore;
8. AREA RICREATIVA ESTERNA
   8.1) all'aperto, ampia area verde da utilizzare per il gioco e come solarium.

La struttura è collegata con l'acquedotto comunale mentre le acque reflue sono convogliate in una vasca interrata tipo Imhoff che deve essere vuotata ogni anno a fine stagione. L'energia elettrica è prodotta tramite un generatore integrato da pannelli fotovoltaici con relative batterie di accumulo. I rifiuti devono essere raccolti in maniera differenziata e trasportati presso l'isola ecologica in località Capitel de Doera, nell'area riservata ai residenti.

L'esercizio in questione è in gran parte arredato e attrezzato: nello specifico, rientrano nell'oggetto dell'affitto d'azienda gli arredi e le attrezzature indicati nell'apposito elenco di cui all'Allegato E-b. L'acquisto e installazione di eventuale attrezzatura mancante o ritenuta necessaria allo svolgimento dell'attività è a carico del gestore.

2. PRESCRIZIONI

1. Il Comune è certificato con il marchio Family in Trentino, obbligandosi quindi a favorire politiche di accoglienza e attrazione per le famiglie. È pertanto richiesta una particolare attenzione a soddisfare le esigenze delle famiglie (anche nella politica dei prezzi), oltre all'obbligo di predisporre un'area per il gioco dei bambini, con tavolini e sedie, e un angolo da mettere a disposizione libera delle mamme per le operazioni di allattamento, cambio pannolino, etc.
2. Il Comune è altresì certificato EMAS con cui si obbliga alla protezione dell'ambiente in modo sistematico. Ne consegue la richiesta di una particolare attenzione all'ambiente, considerato lo spazio naturale e delicato in cui viene svolto l'esercizio pubblico, parte integrante della Rete di Riserve del Bondone. La ristorazione va fatta usando di norma stoviglie e posate lavabili; in casi particolari è ammesso l'uso di stoviglie e posate "usa e getta" ma con l'obbligo che siano del tipo biocompostabile. È fatto altresì l'obbligo di effettuare e far effettuare dai clienti la raccolta differenziata di tutte le frazioni di rifiuto (carta, multimateriale, umido, vetro), secondo il vigente regolamento comunale. È infine assolutamente vietato l'uso di diserbanti e dissecanti chimici per il controllo delle infestanti in tutte le aree all'aperto di pertinenza.
3. Per il confezionamento dei cibi deve essere data la priorità ai prodotti stagionali, preferendo quelli locali o comunque cosiddetti a chilometro zero e a quelli da agricoltura biologica. Alla vendita e somministrazione di bibite gassate è da preferire quella di succhi e sciroppi. I vini, gli spumanti e le birre devono essere prevalentemente di produzione regionale. Anche i superalcolici, laddove possibile, è preferibile siano di produzione regionale.
4. È obbligatorio creare una zona dedicata alla promozione del territorio locale, delle iniziative che vi si svolgono e dei prodotti locali, con facoltà anche di proporre degustazione e vendita.
5. In considerazione della collocazione altimetrica della struttura, il conduttore si obbliga, a fine stagione e in caso di mancata utilizzazione nel periodo invernale, a ricoverare tutti gli arredi e le attrezzature nonché a svuotare l'impianto idrico.
6. Il conduttore si obbliga altresì allo svuotamento almeno annuale della fossa a tenuta tipo Imhoff ed a consegnare alla Sportello ambiente comunale la copia della ricevuta della ditta preposta allo smaltimento.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 valutabile in base agli elementi contenuti

nell'Offerta tecnica (max. 95 punti) e nell'Offerta economica (max. 5 punti).

I concorrenti che ottengono un punteggio complessivo inferiore a 65 punti su 100 non sono ammessi alla graduatoria definitiva di aggiudicazione.

Il prezzo a base d'asta, a titolo di canone di affitto da versare al Comune di Villa Lagarina nei termini e con le modalità previste dall'allegato "Schema di contratto" è stabilito in Euro 250,00.= (duecentocinquanta/00) mensili, ovvero Euro 3.000,00.= (tremila/00) annui, oltre IVA di legge se dovuta.

4. SPESE DI GESTIONE

Sono a carico dell'affittuario:

a) la manutenzione ordinaria dell'immobile;
b) la manutenzione straordinaria, fino al concorso di spesa pari a 5.000,00.= Euro;
c) le spese di carburante per il funzionamento del generatore;
d) il canone per l'acqua potabile;
e) l'imposta sui rifiuti, ridotta del 30%;
f) il contratto di manutenzione periodica degli estintori;
g) il contratto di manutenzione del generatore, incluso il primo avviamento;
h) il contratto di manutenzione della caldaia e delle stufe a legna, incluso il primo avviamento;
i) il contratto di manutenzione dell'impianto fotovoltaico, incluso il primo avviamento;
j) il contratto di manutenzione e svuotamento annuale della fossa Imhoff;
k) l'acquisto e installazione di eventuale attrezzatura mancante o ritenuta necessaria allo svolgimento dell'attività;
l) l'acquisto e installazione di ulteriori arredi interni o esterni, previo autorizzazione della Giunta comunale;
m) l'acquisto e installazione di eventuale TV, impianti audio e/o video, impianto di sorveglianza, rete WiFi, etc.;
n) tutti i servizi o forniture necessari per l'esercizio dell'azienda, anche se non espressamente indicati, nessuno escluso;
o) la manutenzione e pulizia regolare delle aree pertinenziali verdi e non;
p) la stipula di idonea polizza assicurativa RCT.

Copia dei contratti di manutenzione di cui alle lettere f), g), h), i), j) e copia della polizza assicurativa di cui alla lettera p), devono essere depositate presso il Comune.

Tutti gli acquisti di arredi e/o attrezzature e tutte le installazioni devono essere conformi alle previsioni della normativa vigente. Salvo quelli di tipo personale, dovranno essere lasciati nella struttura al termine del contratto.

5. PROGETTO DI GESTIONE E PUNTEGGI

Con l'affitto dell'azienda denominata "Malga Cimana", di cui è proprietario, il Comune di Villa Lagarina intende incrementare i servizi attualmente presenti sul territorio con un'offerta di qualità rivolta a residenti e ospiti.

A tal fine il soggetto concorrente deve sviluppare un progetto di gestione che si caratterizzi per una proposta innovativa e distintiva in grado di valorizzare la struttura e di cogliere le vocazioni e le potenzialità del territorio in cui è inserita, prestando particolare attenzione a iniziative e scelte di carat-

tere sostenibile, nel rispetto delle certificazioni "Family in Trentino" e "EMAS" di cui il Comune si fregia.

I soggetti interessati a partecipare alla presente asta pubblica devono presentare un "PROGETTO DI GESTIONE" composto da due parti, oggetto di separata valutazione da parte di un'apposita Commissione di gara:

A) Offerta tecnica;
B) Offerta economica.

Si formulano, di seguito, le necessarie specificazioni relative all'Offerta tecnica e all'Offerta economica, nonché alle modalità di valutazione delle stesse e ai corrispondenti punteggi attribuibili.

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile al "Progetto di gestione" è pari a 100/100, così suddiviso:

A) Offerta tecnica: punteggio massimo attribuibile, 95/100;

B) Offerta economica: punteggio massimo attribuibile, 5/100.

I concorrenti che ottengono un punteggio complessivo inferiore a 65 punti su 100 non sono ammessi alla graduatoria definitiva di aggiudicazione.

A) OFFERTA TECNICA (max 95 punti)

L'offerta tecnica verrà analizzata e valutata dalla Commissione tecnica esterna sulla base degli elementi minimi sotto riportati.

A1) Valorizzazione complessiva della struttura e dell'area (max 30 punti)

Dovranno essere indicati gli elementi individuati ai fini della valorizzazione complessiva della struttura e dell'area in cui la stessa è ubicata. Andranno presentate nel dettaglio i servizi e le proposte offerte, evidenziando il loro legame con il territorio e la comunità e la loro coerenza con le caratteristiche e le esigenze dei target prescelti.

La proposta potrà prevedere attività complementari in aggiunta a quelle specificate dal bando, nel qual caso vanno precisate le modalità di apporto delle stesse al progetto complessivo, sia in termini qualitativi sia quantitativi. Tali attività potranno contemplare iniziative di carattere culturale, sociale, ambientale, di intrattenimento o altro, così come il coinvolgimento di operatori, enti e/o associazioni locali e non solo. L'introduzione nel progetto di una fattoria didattica consente di assegnare il punteggio massimo previsto per la categoria proposte complementari.

Sarà inoltre valutato il piano di comunicazione previsto per dare massima visibilità alla struttura/attività, dal quale dovranno emergere i canali e gli strumenti promozionali ritenuti maggiormente efficaci e idonei che si intendono porre in essere.

Nello specifico, il punteggio massimo attribuibile per lo sviluppo del presente elemento si articola e verrà assegnato nel rispetto dei seguenti sotto-elementi:

- qualità distintiva della proposta, coerenza con le caratteristiche e le esigenze del/dei target prescelto/i - **max 10 punti**;
- presenza di proposte rivolte alle famiglie con bambini - **max 4 punti**;
- legame della proposta al territorio e alla comunità, in termini di valorizzazione delle vocazioni e delle potenzialità presenti - **max 5 punti**;
- qualità, interesse e coerenza delle proposte complementari - **max 8 punti**;
- qualità, efficacia e coerenza del piano di comunicazione - **max 3 punti**.

A2) Eco-sostenibilità della proposta (max 5 punti)

Si dovrà dare evidenza all'aspetto eco-sostenibile dell'attività proposta e, in particolare, alle modalità di gestione che si intendono attivare in relazione alla tipologia dei prodotti, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati e presenti. Andrà specificato come si intende attuare al meglio la raccolta differenziata di tutte le frazioni, sia in cucina che per la parte rivolta al pubblico, e se si intende compostare in loco la frazione umida, in tal caso specificando le modalità. Andranno messe in evidenza le eventuali forme di mobilità sostenibile che si intende proporre per accedere al sito o per muoversi nella zona.

A3) Qualità del modello organizzativo (max 20 punti)

Dovrà essere evidenziato nel dettaglio il modello organizzativo che si intende porre in essere al fine dello sviluppo complessivo del progetto: il numero complessivo di collaboratori previsti, le figure professionali che saranno coinvolte nell'attività, le rispettive qualifiche, funzioni/ruoli e responsabilità. Dovranno inoltre essere evidenziati gli elementi in grado di caratterizzare la proposta in termini di qualità e funzionalità.

Nello specifico, il punteggio massimo attribuibile per lo sviluppo del presente elemento si articola e verrà assegnato nel rispetto dei seguenti sotto-elementi:

- qualità e adeguatezza della struttura organizzativa individuata rispetto al progetto generale di gestione proposto - **max 8 punti**;
- numero e qualità delle figure professionali coinvolte - **max 8 punti**;
- coinvolgimento di giovani sotto i 30 anni - **4 punti**.

A4) Qualità dell'offerta gastronomica (max 30 punti)

Il progetto dovrà definire la tipologia e le caratteristiche dell'offerta gastronomica che si intende proporre. Saranno valutate positivamente le proposte inerenti l'utilizzo di derrate alimentari e prodotti tipici locali, biologici e cosiddetti a chilometro zero; l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale; i sistemi di approvvigionamento e i cicli di lavorazione, con particolare riferimento alla modalità di conservazione e di controllo; la qualità e la coerenza dei menù di base proposti con le tradizioni gastronomiche locali, l'attenzione nel gestire allergie e intolleranze alimentari con proposte alternative o prive sin dall'origine di determinati allergeni; la coerenza con i principi di una corretta nutrizione.

Nello specifico, il punteggio massimo attribuibile per lo sviluppo del presente elemento si articola e verrà assegnato nel rispetto dei seguenti sotto-elementi:

- qualità e coerenza dell'offerta gastronomica complessiva proposta - **max 5 punti**;
- utilizzo di derrate alimentari e prodotti tipici locali, biologici, cosiddetti a chilometro zero - **max 10 punti**;
- utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale come zucchero, cacao, caffè, tè, infusi, tisane, sciroppi, spezie - **max 5 punti**;
- sistemi di approvvigionamento e cicli di lavorazione, con particolare riferimento alla modalità di conservazione e di controllo - **max 5 punti**;
- qualità e coerenza dei menù di base proposti con le tradizioni gastronomiche locali; presenza di menù alternativi in caso di intolleranze e allergie alimentari; indicazione specifica nella carta menù della presenza o meno di determinati allergeni, dell'utilizzo di prodotti DOP o

IGP, della coerenza con i principi di una corretta nutrizione - **max 5 punti**.

A5) Estensione dell'orario e/o periodo di apertura (max 5 punti)

La proposta potrà prevedere un orario e/o periodo di apertura maggiore rispetto a quello previsto dal bando. La valutazione delle caratteristiche di tale maggiore apertura da parte della Commissione tecnica esterna determina il punteggio assegnabile.

A6) Curriculum Vitae del soggetto offerente (max 5 punti)

È richiesto al soggetto offerente (se persona fisica) o del legale rappresentante del soggetto offerente (se persona giuridica), di allegare il curriculum vitae per consentire di verificarne le competenze e l'esperienza professionale. La valutazione puntuale del curriculum vitae da parte della Commissione tecnica esterna determina il punteggio assegnabile.

L'Offerta tecnica dovrà essere redatta su fogli formato A4, carattere Times New Roman 12 e dovrà essere composta al massimo da complessive 10 facciate. All'offerta tecnica potrà essere allegato eventuale materiale illustrativo ritenuto utile per consentire la valutazione; detto materiale non potrà essere composto da più di 10 facciate formato A4.

L'Offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal soggetto offerente (se persona fisica) o dal legale rappresentante del soggetto offerente (se persona giuridica) e inserita insieme all'eventuale materiale illustrativo, a pena di esclusione, in una busta chiusa adeguatamente sigillata, riportante all'esterno la dicitura "OFFERTA TECNICA" e il nome dell'offerente. **La busta contenente l'Offerta tecnica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nel plico d'invio.**

Costituiranno elementi positivi di valutazione le proposte che, nello sviluppo dell'Offerta tecnica, accolgono con particolare attenzione e sensibilità le esigenze delle **famiglie con bambini**, così come quelle che promuovono forme di **occupazione giovanile** e di attenzione verso **l'ambiente e l'eco-sostenibilità**.

B) OFFERTA ECONOMICA (max 5 punti)

L'Offerta economica, presentata in carta resa legale con marca da bollo da Euro 16,00.= sull'apposito modello allegato al presente bando (Allegato D), dovrà indicare il **canone mensile d'affitto** (in cifre e in lettere) **in rialzo rispetto alla base d'asta di Euro 250,00.= IVA esclusa, che costituisce il limite minimo di offerta a pena di esclusione.**

Ai sensi dell'art. 19 c.3 della L.P. 23/1990, **non saranno prese in considerazione e saranno automaticamente escluse le offerte in diminuzione rispetto all'importo a base di gara**.

In caso di discordanza tra il canone indicato in cifre e quello indicato in lettere, la Commissione di gara considererà valido quello più alto, ossia il canone più vantaggioso per il Comune di Villa Lagarina.

All'offerta con il maggior rialzo rispetto all'importo a base d'asta verrà attribuito il punteggio massimo di 5/100; il punteggio relativo alle restanti offerte sarà invece attribuito mediante la seguente formula matematica: 5: A = X : B → X = (5xB)/A

Dove:
5 = punteggio massimo attribuito;
A = importo migliore offerta;

B = importo altra offerta;
X = punteggio da attribuire ad altra offerta.

Non è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale.

Nella determinazione dei punteggi verranno prese in considerazione le prime due cifre decimali, mediante troncamento delle eventuali cifre successive con arrotondamenti per eccesso o per difetto.

A partire dal 2019 il canone di affitto determinato in sede d'asta sarà soggetto ad aggiornamento annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT. Il canone d'affitto dovrà essere pagato in rate trimestrali anticipate entro la fine del mese precedente al trimestre di riferimento (primo trimestre entro il 31 dicembre anno precedente – secondo trimestre entro il 31 marzo – terzo trimestre entro il 30 giugno – quarto trimestre entro il 30 settembre).

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal soggetto offerente (se persona fisica) o dal legale rappresentante del soggetto offerente (se persona giuridica) sull'apposito modello (Allegato D) e inserita, a pena di esclusione, in una busta chiusa adeguatamente sigillata, riportante all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" e il nome dell'offerente. **La busta contenente l'Offerta economica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nel plico d'invio.**

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le valutazioni dell'Offerta tecnica saranno effettuate nel rispetto delle seguenti modalità.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'Offerta tecnica, ed entro i limiti di punteggio indicati, la Commissione tecnica esterna procederà ad assegnare a ciascuno degli elementi o dei sotto-elementi (ove presenti) di cui al paragrafo 5, un coefficiente compreso tra 0,00 e 1,00, secondo quanto di seguito specificato:

- un coefficiente pari a 0,00 nel caso di elemento "non trattato/non presente";
- un coefficiente pari a 0,10 nel caso di elemento trattato in modo "molto superficiale";
- un coefficiente pari a 0,20 nel caso di elemento trattato in modo "superficiale";
- un coefficiente pari a 0,30 nel caso di elemento trattato in modo "appena sufficiente";
- un coefficiente pari a 0,40 nel caso di elemento trattato in modo "sufficiente";
- un coefficiente pari a 0,50 nel caso di elemento trattato in modo "quasi discreto";
- un coefficiente pari a 0,60 nel caso di elemento trattato in modo "discreto";
- un coefficiente pari a 0,70 nel caso di elemento trattato in modo "quasi buono";
- un coefficiente pari a 0,80 nel caso di elemento trattato in modo "buono";
- un coefficiente pari a 0,90 nel caso di elemento trattato in modo "molto buono";
- un coefficiente pari a 1,00 nel caso di elemento trattato in modo "ottimo".

Una volta attribuito il coefficiente a ciascun elemento/sotto-elemento, il punteggio verrà determinato dalla Commissione tecnica esterna moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio previsto. La somma dei punteggi relativi a tutti i sotto-elementi costituirà il punteggio dell'elemento in questione; in caso non vi siano sotto-elementi, il punteggio sarà attribuito all'elemento stesso.

La sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti gli elementi previsti determina il punteggio ottenuto per l'Offerta tecnica. **L'Offerta tecnica dovrà totalizzare, pena l'automatica esclusione dalla gara,**

un punteggio minimo pari ad almeno 65/100.

Nel caso di elementi la cui valutazione non discende univocamente da un criterio oggettivo o matematico, l'attribuzione del relativo punteggio ad opera della Commissione tecnica esterna è motivata.

In caso di parità di punteggio dell'Offerta tecnica, l'aggiudicazione provvisoria sarà disposta a favore del concorrente che avrà offerto il canone più elevato; in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione provvisoria tramite sorteggio.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare offerta per partecipare alla presente gara le **persone fisiche**, le **persone giuridiche**, le **imprese singole** o i **consorzi di imprese**.

È consentita la partecipazione anche di **soggetti singoli e associati** i quali, in caso di aggiudicazione, si impegnino a costituire apposita ditta o società per la gestione dell'attività e per l'intestazione del contratto; in tal caso tutti i componenti della futura società o ditta dovranno possedere i requisiti richiesti e sottoscrivere sia la dichiarazione di cui al successivo paragrafo (requisiti di partecipazione), sia il progetto generale di gestione. Tale ditta o società dovrà essere composta solamente dai soggetti offerenti; nelle more della costituzione della società o ditta si intenderanno quali contraenti i soggetti offerenti.

Non possono partecipare persone fisiche o imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

All'interno del plico d'invio - ma esternamente alle buste sigillate, contenenti, rispettivamente, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica - dovrà essere presentata una **dichiarazione del soggetto offerente (se persona fisica) o del legale rappresentante del soggetto offerente (se persona giuridica)** ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato A), attestante:

- i dati identificativi del dichiarante (luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale);
- che il dichiarante è il soggetto offerente (se quest'ultimo è una persona fisica) oppure il legale rappresentante del soggetto offerente (se quest'ultimo è una persona giuridica), inserendo in tal caso i dati identificativi e i recapiti di detto soggetto e, precisamente: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo completo della sede legale, numeri di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- che il dichiarante possiede i requisiti morali e la capacità giuridica di contrarre con la Pubblica amministrazione;
- che il soggetto offerente o il legale rappresentante del soggetto offerente non si trova, rispetto ad altro partecipante alla presente asta, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale per cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni

in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, sistema di autocontrollo dei punti critici (HACCP), previdenza e assistenza previsti dalla normativa vigente;

- che il soggetto offerente o il legale rappresentante del soggetto offerente è in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa in materia per la gestione dell'esercizio pubblico oggetto del bando, di cui al successivo paragrafo "requisiti professionali";
- di avere conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'azienda bar e ristorante "Malga Cimana", di averne valutato le caratteristiche e le qualità, anche ai fini della determinazione del canone di affitto, e di accettarli integralmente;
- di conoscere e accettare tutte le condizioni, i termini, le indicazioni e gli altri elementi che potranno essere significativi per il contratto d'affitto d'azienda riportati nello stesso e nei relativi allegati, senza alcun limite, condizione o esclusione (Allegato F).

Tutti i requisiti indicati nella dichiarazione di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Alla dichiarazione di cui sopra **dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento di identità in corso di validità** del soggetto offerente (se persona fisica) o del legale rappresentante del soggetto offerente (se persona giuridica); la mancanza di tale documentazione non potrà comportare l'esclusione immediata dalla gara e potrà essere regolarizzata.

Si segnala che la procedura non è soggetta ad AVCPASS.

AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente appaltante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

REQUISITI PROFESSIONALI

È in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) n. 1 e lettera b) n. 1 della L.P. 9/2000 chi, **alternativamente** (= almeno uno)**:**

1) ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti o bevande, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano;

2) ha, per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ovvero ha presentato la

propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

3) è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per conoscere i titoli di studio validi ai fini dell'avvio dell'attività si fa riferimento alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 15 aprile 2011, n. 3642/C.

Si richiamano a questo proposito le previsioni di cui all'art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010 e s.m..

È considerato altresì in possesso del requisito professionale chiunque sia stato iscritto al REC per il commercio di merci appartenenti ad uno dei gruppi merceologici relativi ai prodotti alimentari (l'iscrizione al REC per i prodotti alimentari è stata obbligatoria sino al 24 aprile 1998).

I requisiti professionali devono essere posseduti dal soggetto offerente o dal legale rappresentante del soggetto offerente.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA

Il Comune di Villa Lagarina affitterà l'azienda al soggetto aggiudicatario della presente asta pubblica con il quale sarà stipulato un contratto d'affitto d'azienda a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati nella propria offerta.

Tutte le spese, comprese quelle tributarie (fatta eccezione per l'IVA), gli oneri e gli adempimenti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, saranno a totale carico dell'aggiudicatario. L'importo di tali spese sarà determinato dal Comune di Villa Lagarina sulla base dell'offerta risultata vincitrice ed è preliminarmente quantificato, a titolo puramente indicativo e in rapporto alla base d'asta, in circa Euro 500,00.=.

La gestione dell'esercizio dovrà svolgersi inderogabilmente alle condizioni sotto elencate, che costituiranno clausole essenziali del contratto di affitto d'azienda.

1. PERIODO DI APERTURA MINIMO RICHIESTO: dal 15 aprile al 15 ottobre, fatto salvo l'anno in corso;
2. ORARIO MINIMO DI APERTURA RICHIESTO: dalle ore 07.00 alle ore 21.00 di tutti i giorni feriali e festivi nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre; dalle ore 07.00 alle ore 18.00 nei restanti periodi; l'eventuale apertura nel periodo invernale sarà senza oneri e obblighi per il Comune;
3. DIVIETO ASSOLUTO DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO di cui all'art. 110, co. 6 e 7 del R.D. 773/1931 (c.d. "slot machine");
4. DIVIETO DI SUBAFFITTO DELL'AZIENDA, ai sensi dell'art. 1624 c.c., fatta salva l'espressa autorizzazione della Giunta comunale;
5. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA, ai sensi dell'art. 2558 c.c. fatta salva l'espressa autorizzazione della Giunta comunale.

La violazione delle condizioni sopra elencate sarà considerata dal Comune di Villa Lagarina quale grave inadempimento del contratto d'affitto d'azienda e potrà comportare la risoluzione d'ufficio del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 27 della L.P. 23/1990, fermo restando quanto previsto in materia dal Codice Civile.

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che formulerà il "Progetto di gestione" contenente la miglior proposta tecnica di sviluppo dell'attività, tenendo conto dell'offerta economica secondo quanto specificato di seguito nel bando. La valutazione dei singoli progetti di gestione, sarà effettuata da un'apposita Commissione tecnica esterna nominata dal Comune.

La consegna dell'azienda avverrà subito dopo la stipulazione del contratto, fatto salvo l'eventuale diverso accordo tra le parti.

Il Comune di Villa Lagarina si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il corretto utilizzo e mantenimento delle attrezzature e delle aree riservate, nonché la coerenza della gestione rispetto al Progetto di gestione formulato ai fini della valutazione dell'offerta.

Ove non siano rispettate le previsioni del Progetto di gestione e/o del Contratto, il Comune di Villa Lagarina potrà far cessare l'affitto con preavviso di 30 giorni, senza che l'affittuario abbia diritto ad alcun risarcimento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.P. 23/1990 sono esclusi il rinnovo e la proroga taciti. Le parti, con almeno 3 (tre) mesi di anticipo sulla data di scadenza del Contratto, potranno pattuire una proroga per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) anni, alle condizioni contrattuali migliorative per il Comune di Villa Lagarina da concordarsi.

In caso di risoluzione del Contratto di affitto d'azienda, sia per scadenza naturale, sia per cessazione anticipata per qualsivoglia motivo, il **Comune di Villa Lagarina non riconoscerà all'affittuario alcun indennizzo per la perdita dell'avviamento.** In caso di risoluzione, l'azienda andrà restituita così come consegnata, salvo il normale deperimento d'uso degli arredi e delle attrezzature

Le comunicazioni ai partecipanti alla gara saranno effettuate mediante posta raccomandata o posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dagli offerenti.

CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE RCT

Non è dovuta cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara.

Prima della stipulazione del Contratto d'affitto d'azienda, l'aggiudicatario dovrà presentare al Comune di Villa Lagarina:

1) cauzione definitiva di Euro 25.000,00.= (venticinquemila/00) a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compreso il pagamento del canone, e a copertura degli eventuali danni a carico dei beni mobili e immobili compresi nell'azienda.

La cauzione dovrà costituirsi esclusivamente mediante fideiussione bancaria infruttifera, contenente l'espressa clausola di:

- riscossione a semplice richiesta del Comune e senza possibilità di opporre eccezione di qualsivoglia natura da parte del fideiussore, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale, del pagamento delle utenze, del pagamento del canone alle scadenze previste;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile;

- validità della fideiussione sino alla restituzione dell'originale, dopo regolare riconsegna dell'azienda al Comune, e rinuncia del fideiussore al termine previsto al primo comma art. 1957 del Codice Civile.

Per quanto attiene a modalità e obbligazioni collegati alla stessa, si fa riferimento allo "Schema di contratto".

2) **polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi** (incluso, tra questi, il Comune di Villa Lagarina) **e prestatori d'opera** derivante dalla gestione dell'azienda bar e ristorante "Malga Cimana, con un **massimale di almeno Euro 8.000.000,00.**= (otto milioni/00).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

INOLTRO DEL PLICO

Il plico contenente l'Offerta tecnica, l'Offerta economica e la documentazione amministrativa richiesta dal presente bando **dovrà pervenire alla Centrale Unica di Committenza - Ufficio Appalti**, istituita presso il **Municipio di Villa Lagarina**, piazza S. Maria Assunta n. 9, 38060 Villa Lagarina (TN), fax 0464 494217,

a pena di esclusione

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 31 AGOSTO 2018

in uno dei seguenti modi:

- mediante **raccomandata** del servizio postale;
- mediante plico analogo alla raccomandata, inoltrato da **corrieri specializzati**;
- mediante **consegna diretta** all'Ufficio protocollo del Comune di Villa Lagarina all'indirizzo sopra citato, che ne rilascerà apposita ricevuta, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: lunedì e mercoledì mattina: 08:30-12:30; mercoledì pomeriggio: 14:30-17:30; venerdì mattina: 08:00-12:00.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse al confronto concorrenziale le imprese il cui plico perverrà alla Centrale Unica di Committenza dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano alla Centrale Unica di Committenza dopo la scadenza del termine sopra indicato.

L'apertura delle offerte avverrà presso la Sala riunioni al secondo piano del Municipio di Villa Lagarina, in piazza S. Maria Assunta n. 9, in data e ora che daranno comunicate ai concorrenti tramite posta elettronica.

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DEL PLICO

Il plico dovrà essere sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'impresa offerente.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi pre-incollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il presidente della Commissione di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga che, secondo le circostanze concrete, non vi sia stata violazione della segretezza dell'offerta.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER AFFITTO D'AZIENDA BAR E RISTORANTE " MALGA CIMANA"

Il suddetto plico dovrà contenere la documentazione di seguito elencata, a pena di esclusione, **in tre diverse buste separate**:

1. **busta chiusa e sigillata contenente l'Offerta tecnica**, sviluppata secondo le indicazioni di cui ai paragrafi precedenti, tra cui il curriculum vitae del soggetto offerente (se persona fisica) o del legale rappresentante del soggetto offerente (se persona giuridica) e riportante la dicitura "OFFERTA TECNICA" unitamente al NOME DEL SOGGETTO CONCORRENTE;
2. **busta chiusa e sigillata contenente l'Offerta economica**, sviluppata utilizzando il modulo allegato sub "Allegato D" e riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" unitamente al NOME DEL SOGGETTO CONCORRENTE;
3. **busta chiusa e sigillata contenente la Documentazione amministrativa** di seguito elencata, inserita in apposita busta contrassegnata con la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":
    - AUTO-DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO offerente, utilizzando il modello allegato sub "Allegato A";
    - DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO offerente in ordine al POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI, utilizzando il modulo allegato al presente bando sub "Allegato B";
    - DICHIARAZIONE in ordine all'ACCETTAZIONE DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, utilizzando il modulo allegato al presente bando sub "Allegato C";
    - COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità del

soggetto offerente (se persona fisica) o del legale rappresentante del soggetto offerente (se persona giuridica);

- SCHEMA DEL CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA CON RELATIVI ALLEGATI (planimetrie; elenco arredi e attrezzature) tutti sottoscritti in ogni pagina per accettazione da parte dal soggetto offerente o dal legale rappresentante dello stesso, sub "Allegato E".

Il mancato inoltro della documentazione e dell'offerta o la mancata sottoscrizione in originale, comporta l'esclusione dalla gara.

RICHIESTA INFORMAZIONI

Ulteriori richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte, **esclusivamente per iscritto**, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **villalagarina@legalmail.it .**

I chiarimenti dovranno essere richiesti entro le ore 12:00 del 10 agosto 2018 al responsabile del procedimento di gara.

Il Comune riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta ossia:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta verrà inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito;
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceverà copia dei chiarimenti.

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il paga-

mento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile.

Precisazioni ai fini della compilazione della dichiarazione:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE, "*il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse per-*

sonale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto";

- ai sensi dell'articolo 67 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, "*2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza*"....

Ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa, va rilasciata, oltre che dal legale rappresentante o suo procuratore che già sottoscrive la dichiarazione sub modello A, dai soggetti di seguito elencati:

- società in nome collettivo: un socio o direttore tecnico;
- società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all'art. art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE EVENTUALE

1. Documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione.

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa e sottoscritta dal legale

rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

2. Documentazione da presentare da parte di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio.

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e del'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 186-bis del R.D. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del precedente paragrafo, si provvederà a richiedere al concorrente, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara.

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dal Comune**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità della busta.

Si ribadisce che comporta l'esclusione automatica dalla gara:

- la mancata produzione del documento "Offerta economica" con le modalità descritte;
- la mancata produzione del documento "Offerta tecnica" con le modalità descritte;
- la mancata presentazione del documento "Schema di Contratto" e relativi allegati firmati su ogni pagina per accettazione;
- la presentazione dei documenti "Offerta economica" ed "Offerta tecnica" privi della firma del legale rappresentante o suo procuratore.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

I soggetti offerenti sono tenuti al rispetto delle norme e delle condizioni di cui al presente bando, vincolanti e inderogabili: fatte salve le espresse ipotesi di esclusione contenute nel presente bando, in sede di gara potrà essere disposta l'esclusione del soggetto offerente a causa della mancanza, dell'irregolarità o dell'incompletezza della documentazione o per l'inosservanza delle modalità prescritte per la partecipazione, qualora ciò faccia venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti, le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta e in caso di violazione dei medesimi principi.

La principale normativa applicabile alla presente asta pubblica e al successivo affitto d'azienda è la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Ciascun soggetto offerente dovrà effettuare un sopralluogo ai locali dell'azienda, previo accordo con il Responsabile del Cantiere e Patrimonio, sig. Ennio Pederzini, chiamando al numero 0464 498760, sottoscrivendo poi la Certificazione di sopralluogo (Allegato F).

PROCEDURA DI GARA

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione interna di gara, alla presenza di almeno due testimoni, procede, in seduta aperta al pubblico:

- all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della regolarità e completezza della documentazione contenuta nella busta "Documentazione amministrativa", lasciando chiuse le buste relative all'Offerta tecnica e all'Offerta economica;
- ad attivare, qualora necessario, il soccorso istruttorio, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per sanare eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione amministrativa;
- ad escludere dalla gara i soggetti offerenti per i quali tale verifica risultasse negativa oppure i quali, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, non avessero provveduto ad integrare l'offerta con la documentazione richiesta dal Comune;
- a rimandare le offerte pervenute ad apposita Commissione tecnica esterna per la valutazione della documentazione tecnica ed economica e l'attribuzione dei relativi punteggi, con conseguente formulazione di una graduatoria provvisoria di merito.

La Commissione tecnica esterna in particolare, provvederà:

- ad aprire, per i soggetti rimasti in gara, la busta contenente l'Offerta tecnica, verificandone e siglandone il contenuto;
- dopodiché, in seduta riservata, all'esame dell'Offerta tecnica e all'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto indicato ai paragrafi precedenti. Terminata la valutazione, che potrà avvenire in una o più sedute, la Commissione tecnica esterna provvederà ad avvertire, anche per le vie brevi (posta elettronica), i soggetti offerenti rimasti in gara in merito a luogo, data e ora dell'apertura dell'Offerta economica.
- al momento prestabilito, in seduta pubblica, alla lettura del punteggio assegnato a ogni Of-

ferta tecnica e quindi ad aprire, per i soggetti rimasti gara, la busta contenente l'Offerta economica, dando lettura ad alta voce del canone mensile offerto da ciascun concorrente.

Al termine di tale procedura, la Commissione tecnica esterna si occuperà di:

- stilare una graduatoria finale, contenente i punteggi attribuiti ai singoli partecipanti o che hanno presentato un'offerta valida, sia rispetto all'Offerta tecnica, sia all'Offerta economica, sia complessivamente;
- trasmettere i verbali di gara alla Giunta comunale per l'approvazione dei medesimi e l'aggiudicazione definitiva al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore.

L'asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dalla Commissione tecnica di gara.

Di tutte le operazioni compiute dalle commissioni di gara, interna e tecnica esterna, saranno redatti appositi verbali sottoscritti da tutti i membri.

I risultati dell'asta saranno pubblicati all'albo telematico e saranno visibili sul sito del Comune di Villa Lagarina, verranno affissi in formato cartaceo all'albo della sede municipale, nonché comunicati in forma scritta a tutti i soggetti offerenti.

IMPOSTA DI BOLLO

Per la gara in oggetto l'importo dell'imposta di bollo, è pari ad Euro 16,00.= (n. 1 marca da bollo da Euro 16,00), da apporre sul modulo Offerta economica "Allegato D".

VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, il Comune procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella propria proposta. Ai fini della predetta verifica, il Comune utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro giorni 10 (dieci) dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, il Comune richiederà, a mezzo PEC, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) dalla nota di richiesta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non

comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, il Comune procede all'annullamento dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, il Comune aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE e dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e con spese a carico dell'affidatario.

La stipulazione del Contratto di affitto è subordinata agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del Contratto, a seguito di richiesta da parte del Servizio di merito, i seguenti documenti:

- **GARANZIA DEFINITIVA** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto), **PARI AD EURO 25.000,00.=** da costituirsi, a scelta del contraente, sotto forma di bonifico bancario a favore del Comune di Villa Lagarina o fideiussione bancaria contenente l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta del Comune e senza possibilità di opporre eccezione di qualsivoglia natura da parte del fideiussore, a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale, del pagamento delle utenze, e del canone annuale alle scadenze previste.
- **ASSICURAZIONE RCT** per la copertura della responsabilità civile verso terzi (incluso, tra questi, il Comune di Villa Lagarina) e prestatori d'opera derivante dalla gestione dell'azienda bar e ristorante "Malga Cimana, con un massimale **NON INFERIORE AD EURO 8.000.000,00.=**.

TUTELA DELLA PRIVACY

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio garantisce la protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati di carattere personale quale diritto fondamentale.

Il trattamento dei dati che il Comune di Villa Lagarina intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa dal Regolamento sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

I dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione limitatamente alla durata dello stesso;

Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;

Il titolare del trattamento è il Comune di Villa Lagarina;

Responsabile del trattamento è il Responsabile della struttura competente per il centro di costo;

In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della normativa in parola.

Per chiarimenti in merito alla tutela della privacy è possibile rivolgersi alla Responsabile del procedimento di gara, dott.ssa Marianna Garniga, tel. 0464 494203, email: mariannagarniga@comune.villalagarina.tn.it; pec: villalagarina@legalmail.it.

Distinti saluti.

per la Responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Marianna Garniga

il Segretario Generale
dott. Paolo Broseghini

COMUNE DI VILLA LAGARINA - (Prov. di Trento)